

**Comune di VINZAGLIO**  
Provincia di **NOVARA**

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 02</b> Data 9 FEBBRAIO 2015	

(<sup>1</sup>) COPIA

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze Consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a Seduta Consiliare, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
OLIVERO	Giuseppe	SI		DE GRANDIS	Alberto	SI	
BANFO	Pierluigi	SI		MORENI	Eugenio		SI
ELIA	Germana		SI	CREPALDI	Fabrizio		SI
ALBERTIN	Loretta		SI	DE GRANDIS	Ivan	SI	
PEZZANA	Simona	SI					
NEBBIA	Giovanni	SI					
CAROFIGLIO	Aurora Melissa		SI				
MEROLA	Maria Rosa		SI				
BOSSO	Giuseppe	SI					
						Totali	
						07	06

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CARE' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

<sup>1</sup> Originale (oppure) copia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 1/2004, artt. 8 e 9, in merito all'ambito territoriale e alle forme gestionali dei servizi sociali, nonché gli artt. 4, 30 e 33 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la Città di Vercelli e i Comuni dell'ex USSL 45 avevano provveduto ad adottare apposita convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, ante L.R. 1/2004 ex L.R. n. 62 del 23.04.1995 recante: "Norme per l'esercizio delle Funzioni Socio-Assistenziali", parzialmente modificata dalla L.R. n. 94/95, a far data dall'1.1.1997;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 22 del 20/12/2012 con la quale si prorogava la nuova convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio-Assistenziali -31.12.2015;

FATTO PRESENTE che con decorrenza 1/01/2015 sono state approvate le nuove quote a carico dei comuni aderenti;

PRECISATO che la convenzione in scadenza garantisce ai Comuni aderenti i seguenti servizi:

1. l'attività per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva (attività equipe adozioni nazionali e internazionali, servizio di Educativa territoriale, Spazio neutro, ecc.);
2. le attività a rilievo sanitario per i disabili e per gli anziani non autosufficienti compresi gli assegni di cura familiari;
3. le funzioni delegate o subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 ex L.R. n° 62/95;
4. affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
5. interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
6. inserimento nei Centri Diurni socio-assistenziali;
7. inserimenti in presidi socio-assistenziali residenziali;
8. il Servizio di Assistenza Domiciliare;
9. Il Servizio di Telesoccorso per anziani e adulti disabili;
10. attività di supporto alle responsabilità familiari, svolte nell'ambito del Centro per le famiglie "Villa Cingoli" (mediazione familiare, gruppi di auto mutuo aiuto, progetto "No al Bullismo" oltre ad altri progetti e servizi di nuova attivazione);
11. Centro di Accoglienza Notturmo per uomini adulti
12. Alloggi di Accoglienza e protezione per donne sole o con minori
13. Progetto Riabilitazione dentale mobile gratuita per soggetti svantaggiati previa valutazione del Servizio Sociale Professionale;
14. Attività informativa e consulenza nell'ambito degli interventi di tutela in capo ai Sindaci.
15. Interventi economici relativi alle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 67/93, relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà;

VISTO il nuovo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra gli Enti aderenti, le funzioni del Consiglio dei Sindaci, l'articolazione territoriale dei Servizi, la dotazione di personale e di risorse, nonché tutti gli aspetti relativi agli obblighi e garanzie reciproche;

ATTESO che l'organizzazione dei servizi di cui sopra sarà curata dal Comune di Vercelli che, con proprio personale, provvederà a dare attuazione agli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio dei Sindaci, previsto dall'art. 5 dell'allegata convenzione;

CONSIDERATO che in data 29.10.2014:

- è stata approvata dall'Assemblea dei Sindaci la nuova convenzione per la durata di 5 anni (01.01.2015 - 31.12.2019) e la quota socio-assistenziale, da corrispondere dai Comuni convenzionati al Comune di Vercelli, definita come segue:

Anno 2015	€ 25,00 procapite
Anno 2016	€ 25,50 procapite
Anno 2017	€ 26,00 procapite
Anno 2018	€ 26,50 procapite
Anno 2019	€ 27,00 procapite

PRECISATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Vinzaglio approvare la nuova convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali per il quinquennio 2015/2019.

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Vinzaglio, alla data odierna ha una popolazione di n. 549 abitanti;

Sentito il parere sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 di cui all'attestazione allegata;

Si procede a votazione:

**PRESENTI n. 7 VOTI FAVOREVOLI n. 7 ; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0, palesemente espressi dai Consiglieri presenti e votanti**

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate quanto appresso:

DI APPROVARE la convenzione per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali per il periodo 01/01/2015-31/12/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la suddetta convenzione sarà stipulata tra i seguenti 23 Comuni: Albano Verellese, Arborio, Asigliano, Borgo Vercelli, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, Quinto Verellese, Rive Verellese, Ronsecco, Sali Verellese, Tricerro, Tronzano Verellese, Villarboit, Villata, Vinzaglio;

DI DARE ATTO che il Comune di Vercelli, quale Comune capofila, gestirà in forma associata i servizi socio-assistenziali sottoelencati:

- a) l'attività per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva (attività equipe adozioni nazionali e internazionali, servizio di Educativa territoriale, Spazio neutro, ecc..);
- b) le attività a rilievo sanitario per i disabili e per gli anziani non autosufficienti compresi gli assegni di cura familiari;
- c) le funzioni delegate o subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 ex L.R. n. 62/95;
- d) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- e) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- f) inserimento nei Centri Diurni socio-assistenziali;
- g) inserimenti in presidi socio-assistenziali residenziali;
- h) il Servizio di Assistenza Domiciliare;
- i) Il Servizio di Telesoccorso per anziani e adulti disabili;
- j) attività di supporto alle responsabilità familiari, svolte nell'ambito del Centro per le famiglie "Villa Cingoli" (mediazione familiare, gruppi di auto mutuo aiuto, progetto "No al Bullismo");
- k) Centro di Accoglienza Notturno per uomini adulti
- l) Alloggi di Accoglienza e protezione per donne sole o con minori
- m) Progetto Riabilitazione dentale mobile gratuita per soggetti svantaggiati previa valutazione del Servizio Sociale Professionale;
- n) Attività informativa e consulenza nell'ambito degli interventi di tutela in capo ai Sindaci.
- o) Interventi economici relativi alle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 67/93, relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà;

DI STABILIRE che la quota socioassistenziale, che il Comune di Vinzaglio dovrà corrispondere al Comune di Vercelli, è definita come segue:

Anno 2015	€ 25,00 procapite	
Anno 2016	€ 25,50 procapite	
Anno 2017	€ 26,00 procapite	
Anno 2018	€ 26,50 procapite	
Anno 2019	€ 27,00 procapite	

DI IMPUTARE la somme annue sopra evidenziate nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, in corso di esecutività perché nei termini;

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente

**D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE**  
**Geom. Giuseppe Olivero**



**Firmato in originale**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Giuseppe Carè**

**Firmato in originale**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

25 FEB. 2015

Dalla residenza comunale, li



**Il Responsabile del Servizio**

Dott. Giuseppe Carè

**Firmato in originale**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li .....

**Il Responsabile del Servizio**

Dott. Giuseppe Carè

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

25 FEB. 2015

Vinzaglio



**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Giuseppe Carè

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 18.8.2000  
N. 267 E DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 1/2004.**

**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede del \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tra

l'ente pubblico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale/p. I.V.A. n. \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
all'uopo autorizzato/a con provvedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

e

l'ente pubblico \_\_\_\_\_

e

l'ente pubblico \_\_\_\_\_

e

e

**Premesso**

- che i Comuni di Albano Verellese, Arborio, Asigliano Verellese, Borgo Verelli, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobbiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, Quinto Verellese, Ronsecco, Sali Verellese, Tricerro, Tronzano Verellese, Villarboit, Villata, Vinzaglio, hanno svolto le funzioni socio-assistenziali in forma associata, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 1995 n. 62, e sue modifiche e integrazioni, tramite convenzione dall'1.1.1997;
- che la Convenzione per la gestione associata è stata in seguito rinnovata dai rispettivi Consigli Comunali, per il triennio 2005 – 2007 e prorogata sino al 31.12.2009;
- che i suddetti Comuni hanno stipulato nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali per il quinquennio 01.01.2010 - 31.12.2014;

- che la suddetta Convenzione è stata estesa anche ai Comuni di Rive Verellese (dal 01.01.2010) e di Tronzano Verellese (dal 01.07.2014);
- che è stata prevista la possibilità, per i Comuni che ne avessero fatta richiesta, di estendere l'oggetto della Convenzione anche ai servizi inerenti la gestione sociale ed economica dei soggetti sottoposti a provvedimenti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno;

Dato atto che i Comuni sopraelencati intendono garantire il preesistente livello dei servizi, mediante lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione;

Valutate le attività e gli interventi sociali come definiti nella Convenzione allegata;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci in data 29.10.2014 ha approvato la durata quinquennale della nuova Convenzione (01.01.2015 – 31.12.2019) e le seguenti quote di trasferimento:

Anno 2015	€ 25,00 procapite
Anno 2016	€ 25,50 procapite
Anno 2017	€ 26,00 procapite
Anno 2018	€ 26,50 procapite
Anno 2019	€ 27,00 procapite

Rilevato che il Comune di Vercelli, ha riproposto, la possibilità di adesione all'estensione dell'oggetto della convenzione, anche ai servizi relativi alla gestione sociale ed economica dei soggetti sottoposti a provvedimenti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, per i Comuni che intenderanno avvalersene per i casi afferenti al proprio territorio, alle seguenti quote di trasferimento aggiuntive:

Anno 2015	€ 1,50 procapite
Anno 2016	€ 1,50 procapite
Anno 2017	€ 2,00 procapite
Anno 2018	€ 2,00 procapite
Anno 2019	€ 2,00 procapite

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 1/2004;

Vista la L. 241/90 e s.m.i;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Gli enti stipulanti convengono di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni ed i seguenti servizi:
  - a) l'attività per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva (attività equipe adozioni nazionali e internazionali, servizio di Educativa territoriale, Spazio neutro, ecc.);

- b) le attività a rilievo sanitario per i disabili e per gli anziani non autosufficienti compresi gli assegni di cura familiari;
- c) le funzioni delegate o subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 ex L.R. n. 62/95;
- d) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- e) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- f) inserimento nei Centri Diurni socio-assistenziali;
- g) inserimenti in presidi socio-assistenziali residenziali;
- h) il Servizio di Assistenza Domiciliare;
- i) Il Servizio di Telesoccorso per anziani e adulti disabili;
- j) attività di supporto alle responsabilità familiari, svolte nell'ambito del Centro per le famiglie "Villa Cingoli" (mediazione familiare, gruppi di auto mutuo aiuto, progetto "No al Bullismo");
- k) Centro di Accoglienza Notturmo per uomini adulti;
- l) Alloggi di Accoglienza e protezione per donne sole o con minori;
- m) Progetto Riabilitazione dentale mobile gratuita per soggetti svantaggiati previa valutazione del Servizio Sociale Professionale;
- n) Attività informativa e consulenza nell'ambito degli interventi di tutela in capo ai Sindaci;
- o) Interventi economici relativi alle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 67/93, relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà.

## Art. 2 Estensione oggetto

1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione hanno facoltà di estendere l'oggetto della medesima anche con i servizi relativi a:

- gestione sociale ed economica dei soggetti residenti sottoposti a provvedimenti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno dall'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare).

2. La suddetta estensione dovrà essere formalizzata nell'ambito dell'atto di adesione alla convenzione, ovvero, nel caso di estensione successiva, dovrà essere adottato specifico provvedimento consiliare di estensione dell'oggetto della convenzione anche ai servizi previsti al presente articolo.



### **Art. 3**

#### **Fini**

1. Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività connesse a tali funzioni e servizi.

### **Art. 4**

#### **Programmazione, Organizzazione e Gestione**

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei Servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati dal Comune di Vercelli.
2. Gli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 1 sono organizzati nel servizio socio-assistenziale presso il Comune di Vercelli, secondo la normativa regionale;
3. Il Comune di Vercelli, mediante i propri atti, provvede a dare attuazione agli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio dei Sindaci, prevedendo nel proprio Bilancio di previsione stanziamenti adeguati a coprire la spesa da sostenere per i servizi di assistenza e adottando tutti i provvedimenti deliberativi necessari, con atti di Consiglio, di Giunta o con determinazioni dirigenziali, a seconda delle rispettive competenze.  
Nel caso in cui il Comune di Vercelli non riceva gli indirizzi programmatici relativi all'anno successivo con anticipo di almeno tre mesi rispetto al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, dovrà intendere automaticamente prorogati i programmi di attività in corso.
4. Il Comune di Vercelli potrà presentare di sua iniziativa istanze di finanziamento.

### **Art. 5**

#### **Consiglio dei Sindaci**

1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai rappresentanti di ciascun ente stipulante, nelle persone del Sindaco o di un suo delegato. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente del Consiglio dei Sindaci.
2. Il Presidente del Consiglio dei Sindaci è il Sindaco del Comune di Vercelli.
3. Il Consiglio dei Sindaci provvede alla nomina del Vice Presidente.
4. Il Consiglio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei sindaci e comunque prima dell'adozione, da parte del Comune di Vercelli, degli atti di cui all'art. 6.
5. Il Consiglio dei Sindaci esamina le eventuali proposte di modifica della presente convenzione e predispone il testo da approvare da parte dei singoli Comuni.

### **Art. 6**

#### **Funzioni del Consiglio dei Sindaci**

1. Gli Enti stipulanti convengono che nell'ambito del Consiglio dei Sindaci vengano concordati gli indirizzi programmatici sulla base dei quali il Comune di Vercelli adotta i seguenti atti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1:
  - gli atti di programmazione locale, annuale e pluriennale, di cui al titolo III° della L.R. 8.1.2004 n. 1, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
  - il preventivo delle risorse annuali destinate allo svolgimento delle funzioni e di servizi di cui all'art. 1 e le relative variazioni (compresa la quota capitaria socio assistenziale annuale);
  - il rendiconto della gestione dei servizi di cui all'art. 1 durante l'anno precedente;
  - le convenzioni concernenti in tutto o in parte le funzioni e i servizi di cui all'art.1;
  - gli atti relativi la compartecipazione degli utenti fruitori di servizi e interventi Socio Assistenziali (tariffe, integrazioni rette);
  - regolamenti di accesso ai servizi (SAD, assegni di cura...)
2. Al Consiglio dei Sindaci viene trasmessa per conoscenza la relazione annuale sui servizi.
3. Il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli tiene a disposizione dei Comuni l'elenco completo delle deliberazioni adottate dal Comune di Vercelli in materia socio-assistenziale e relativamente ai servizi di cui all'art. 1 e ne rilascia copia senza formalità, su richiesta di ciascun Sindaco interessato.

#### **Art. 7 Personale**

1. Al fine di realizzare i compiti e le attività di cui alla presente convenzione, il Comune di Vercelli, assicura:
  - la presenza di un Assistente Sociale dedicato ai Comuni convenzionati;
  - la dotazione organica in forza al Settore Politiche Sociali per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle politiche sociali della Città di Vercelli e dei Comuni Convenzionati per le attività e gli interventi descritti all'art. 1 della presente Convenzione;
  - la dotazione organica e gli eventuali collaboratori e/o professionisti necessari a garantire i servizi di cui all'art. 2 della Convenzione per i Comuni che hanno esteso l'oggetto della medesima;
  - la struttura organizzativa/amministrativa del Comune per la realizzazione di quanto previsto in Convenzione e stabilito nella programmazione annuale;
2. Le funzioni di direzione, promozione, controllo e coordinamento del servizio socio assistenziale sono svolte dal Direttore del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli.

**Art. 8**  
**Sedi operative ed attrezzature**

1. Il Comune di Vercelli mette a disposizione per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, le strutture, i locali, i relativi arredi e le attrezzature Cascina Bargè, Centro Galilei, Villa Cingoli e la sede del Settore Politiche Sociali.
2. Gli oneri sostenuti dal Comune di Vercelli, relativi alle spese di straordinaria manutenzione dei suoi immobili, destinati a sedi dei servizi socio-assistenziali, vengono finanziati mediante riconversione del patrimonio comunale avente vincolo di destinazione socio assistenziale.
3. I Comuni assicurano con oneri a proprio carico la disponibilità di idonea sede per il Servizio Sociale Professionale.

**Art. 9**  
**Mezzi finanziari**

1. Gli enti stipulanti provvedono al conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione mediante i trasferimenti annuali degli enti stessi, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate, compresi i proventi delle quote di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi e dei recuperi a carico degli assistiti e delle persone obbligate agli alimenti.
2. I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono introitati dal Comune di Vercelli, il quale provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative alle funzioni ed ai servizi di cui agli artt. 1 e 2, iscritte nei competenti capitoli del bilancio annuale di previsione.
3. Gli enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio il trasferimento determinato, a seguito comunicazione inviata dal Comune di Vercelli, in coerenza agli atti adottati dai componenti organi.
4. I trasferimenti degli enti stipulanti sono versati alla tesoreria del Comune di Vercelli con le seguenti modalità:
  - il 50% della quota entro il mese di giugno;
  - il restante 50% entro il mese di dicembre.
5. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il Comune di Vercelli provvede a trasmettere, entro il mese di giugno, agli enti stipulanti un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 1 e 2, secondo le modalità previste dalla legge.

**Art. 10**  
**Determinazione della spesa**

La spesa per gli interventi socio-assistenziali è costituita da:

- Spesa per il personale e per eventuali consulenze per i servizi socio-assistenziali;

- Spese direttamente attribuibili all'attuazione degli interventi, come risultano dal bilancio socio-assistenziale.

### **Art. 11**

#### **Contratti e Convenzioni**

1. Il coordinamento e l'integrazione fra i servizi socio-assistenziali ed i servizi sanitari, sia di base che integrativi, sono assicurati mediante apposita convenzione con l'ASL "VC", deliberata dalla Giunta Comunale in ragione della natura gestionale, riferita alle aree: materno-infantile e dell'età evolutiva, anziani non autosufficienti e disabili.  
Tale convenzione disciplina altresì i rapporti con i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni regionali delegate.
2. Per la gestione di attività o servizi socio-assistenziali possono essere stipulate apposite convenzioni, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, utilizzando in via prioritaria risorse presenti sul territorio.
3. I contratti relativi ad appalti di lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, locazioni, funzionali allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, sono stipulati dal Comune di Vercelli.
4. Gli enti stipulanti convengono che le convenzioni, i contratti d'appalto di cui ai commi precedenti vengano stipulati dal Comune di Vercelli.

### **Art. 12**

#### **Obblighi e garanzie reciproche**

1. Gli enti stipulanti convengono che lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 debba garantire la salvaguardia e la tutela di tutti gli interessi e l'adempimento di tutti gli impegni relativi a tali funzioni e servizi, espressi indistintamente da tutti gli enti convenzionati, con esclusione dell'assistenza economica, di prestazioni e interventi inerenti al diritto allo studio e agli interventi relativi all'abitazione (assegnazioni ERPS, fondo sociale, contributi per il canone di locazione e interventi connessi alle emergenze abitative).
2. Il Comune di Vercelli provvede, ai sensi dell'art. 4, all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 1 e, per i Comuni che hanno aderito all'estensione dell'oggetto della convenzione, anche allo svolgimento delle attività inerenti i servizi di cui all'art. 2.

### **Art. 13**

#### **Controversie**

1. Le eventuali controversie, che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione ed in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate al Tribunale Ordinario di Vercelli.

**Art. 14**  
**Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2015 al 31.12.2019.
2. La modifica della convenzione che si rendesse necessaria prima della sua naturale scadenza, viene approvata con deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

**Art. 15**  
**Recesso dalla Convenzione**

1. Gli enti stipulanti hanno diritto di recedere dalla convenzione prima della scadenza, salvo il pagamento della quota socio assistenziale relativa all'anno in corso.
2. Gli enti stipulanti convengono che il recesso sia comunicato con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, al Comune di Vercelli ed al Consiglio dei Sindaci;
3. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo ed è automatico a fronte del mancato versamento della quota socioassistenziale dovuta, entro i termini previsti all'art. 9 della presente convenzione previa notifica dell'avvio di rescissione verso il Comune inadempiente.
4. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione viene modificata ai sensi dell'art. 14, comma 2.